

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2578 del 28/07/2016
Oggetto	ACQUE SUPERFICIALI FIUME LAMONE PROC. RA15A0014 COMUNE BAGNACAVALLO (RA), LOC. CASE TIMONCINI DITTA ALPHA PROGETTI SRL USO IDROELETTRICO CONCESSIONE ORDINARIA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2646 del 28/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO:

ACQUE SUPERFICIALI
FIUME LAMONE
PROC. RA15A0014
COMUNE BAGNACAVALLO (RA), LOC. CASE TIMONCINI
DITTA ALPHA PROGETTI SRL
USO IDROELETTRICO
CONCESSIONE ORDINARIA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2102 del 30/12/2013 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021". (allegati C e D);

PRESO ATTO:

- della domanda di concessione presentata dal Sig.ra Prati Noemi, legale rappresentante della ditta Nomar Enterprise s.r.l. con sede Mercato Saraceno (FC), assunta al protocollo regionale con il n. PG/2015/452580 in data 26/06/2015, per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali dal fiume Lamone, in Comune di Bagnacavallo, ad uso idroelettrico (impianto idroelettrico ad acqua fluente con potenza nominale di concessione 49,50 kW), procedimento n. RA15A0014;
- del versamento in data 24/06/2015, dell'importo pari ad € 185,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;
- della successiva integrazione presentata ed assunta al protocollo regionale con il n. PG/2015/0550814 in data 31/07/2015;
- della ulteriore integrazione presentata ed assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2016/8.561 in data 14/07/2016 con cui si sostituiscono la tavola 3.1 rev3 e 3.2 rev3 ed integrata con il n. PGRA/2016/8.600 in data 15/07/2016, in quanto sono stati inseriti dettagli richiesti dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza e la Protezione Civile nella fase istruttoria per il rilascio del nulla osta idraulico;
- della richiesta di subentro alla concessione, originariamente richiesta dalla ditta Nomar Enterprise S.r.l, presentata da Alessandrini Claudio in qualità di amministratore unico della ditta Alpha progetti SRL assunta al protocollo Arpae con il n. PGRA/2016/9227 in data 27/07/2016, in forza di un accordo sottoscritto dalle parti.

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- le opere di derivazione sono ubicate in comune di Bagnacavallo località Case Timoncini, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 92 mappale 28, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=739.666, Y=919.361;
- il prelievo avverrà mediante un impianto descritto in sintesi come segue:

- salto medio annuo lordo 3 m;
 - portata massima 1.800 l/s;
 - portata media 1.683 l/s;
 - portata alimentazione scala pesci tra i 100 l/s ed i 220 l/s;
 - potenza nominale di concessione 49,50 kW;
 - potenza installata 60 kW;
 - produzione attesa approssimabile a 355 MWh/anno;
 - tempo di funzionamento 7.800 ore/anno;
 - turbina kappa;
 - la scala di risalita della fauna ittica;
 - la centralina è posta in zona non sondabile;
 - il prelievo avverrà in corrispondenza di una briglia esistente;
- l'impianto utilizza un salto sulla briglia esistente senza sottensione di alveo naturale in quanto il profilo di moto permanente a valle della briglia esistente in condizioni di portata minima turbinabile arriva all'ingresso della scala di risalita dei pesci e/o ai piedi della briglia;
 - la derivazione è ubicata all'interno di un'area protetta SIC/ZPSIT4070001, sulla base della Direttiva Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 ed è stata sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza;

DATO ATTO: che

- si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R n. 226 in data 26/08/2015;
- nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;
- è stata presentata in data 07/09/2015 domanda in concorrenza, per cui sono state richieste in data 29/09/2015, integrazioni a cui non è stato dato seguito. Con determinazione regionale n. 1307 del 01/02/2016 è stata dichiarata la improcedibilità della richiesta di concessione in concorrenza di acque superficiale e della correlata richiesta di concessione di terreno demaniale.

PRESO ATTO:

- della nota, assunta al protocollo regionale con il n. PG/2016/012855 in data 26/02/2016, con la quale la Provincia di Ravenna ha espresso il parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. si invita fin d'ora ad indicare al richiedente di porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata;
 2. obbligo di rispetto del DMV del corso d'acqua con attenzione al mantenimento di un deflusso minimo vitale in grado di consentire anche l'alimentazione di Punte Alberete e Valle Mandriole;
 3. installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino.
- della nota, assunta al protocollo regionale con il n. PG/2016/0098667 in data 16/02/2016, con la quale l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, ha espresso parere favorevole, determinando il DMV pari a 0,350 mc/s;
- della nota, assunta a protocollo con il n. PGRA/2016/5688 in data 13/05/2016 con la quale il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna comunica l'esito

positivo della Valutazione di Incidenza della concessione a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- limitare il più possibile l'area di cantiere e la durata dei lavori;
 - definire i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all'area di intervento in modo da ridurre il più possibile le interferenze sugli habitat naturali e le specie presenti in loco;
 - limitare il più possibile il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva presente nell'area in oggetto per la realizzazione degli interventi previsti;
 - ripristinare la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase del cantiere;
 - smaltire in apposita discarica tutti i rifiuti o i materiali prodotti o rinvenuti in loco;
 - garantire il rispetto del deflusso minimo vitale del fiume Lamone secondo le modalità definite nel Piano di Tutela delle Acque della regione Emilia-Romagna (P.T.A);
- della nota, assunta a protocollo con il n. PGRA/2016/8586 in data 14/07/2016 con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna sede di Ravenna ha rilasciato il nulla osta idraulico formulando una serie di prescrizioni che vengono recepite nel disciplinare di concessione allegato e parte integrante del presente atto;
- della nota, assunta a protocollo con il n. PGRA/2016/9017 in data 25/07/2016 con la quale il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna valuta la derivazione in oggetto ininfluente e compatibile con il raggiungimento dello stato qualitativo previsto dagli obiettivi fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale e considerato che si prevede di lasciar defluire in alveo una portata di 350 l/s, la derivazione richiesta non comporterà alcun effetto sull'ambiente limitrofo quindi non si ritiene necessario imporre alcun monitoraggio qualitativo a carico dell'utente. Si ritiene invece che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- predisporre un monitoraggio, almeno triennale, circa la funzionalità del manufatto per la risalita della fauna ittica, sentito il Servizio Regionale dell'Assessorato all'Agricoltura competente. Le risultanze di tale monitoraggio dovranno essere trasmesse allo scrivente Servizio con cadenza annuale;
 - la misurazione delle portate in arrivo e delle portate derivate dovranno essere trasmesse con cadenza annuale alla Regione Emilia-Romagna ed all'Autorità di Bacino competente:

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato D) e DGR 20167/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico:

- **08000000000 9 - fiume Lamone – sezione di chiusura (a valle) Traversara**
STATO chimico BUONO
STATO ecologico BUONO

per cui non si ritengono necessari interventi particolari relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il 2021, ma solamente:

- il rispetto della misura KTM 05 - Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione delle vecchie dighe) – che si ritiene attuata pienamente con il presente progetto che prevede la realizzazione di una rampa per la risalita della fauna ittica;
- il rispetto della misura KTM.7 - Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - il Deflusso minimo vitale (DMV), come noto, rappresenta la

portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali; altresì, la Portata Ecologica, secondo le linee guida prodotte dalla Commissione Europea, rappresenta la quantità di acqua necessaria per garantire la sostenibilità e la funzionalità dei servizi ecosistemici acquatici, indispensabile per il raggiungimento ed il mantenimento dello stato "buono" richiesto dalla Direttiva Quadro.

CONSIDERATO che:

- nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale la derivazione insiste sul fiume Lamone in un punto che risulta in STATO COMPLESSIVAMENTE BUONO;
- il chiarimento fornito dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, con la sopracitata nota del 25/07/2016 conferma la possibilità di lasciare defluire in alveo una portata di 350 l/s senza ritenere necessario imporre alcun monitoraggio qualitativo a carico dell'utente.
- il valore di 350 l/s si ritiene essere quello corretto al fine della salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico e delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque.

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001 ad uso idroelettrico nel rispetto di tutte le prescrizioni e limitazioni contenute nel presente atto, nel disciplinare parte integrante e sostanziale e nei pareri formulati dai vari Enti e Servizi per quanto di competenza, fatto salvi i diritti di terzi.

CONSIDERATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso idroelettrico di cui alla lett. e) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;
- sulla base delle quantità risultanti è stata stabilita in massimi 1,80 mc/sec e medi 1,683 mc/sec la quantità d'acqua da derivare per l'uso idroelettrico per produrre, col salto di metri 3,00 calcolato tra i peli morti posti a monte e a valle dei meccanismi motori, la potenza nominale di kW $49,50 [1.683 \text{ l/s (portata media)} \times 3,00 \text{ m (salto)} : 102 = 49,50 \text{ (kW prodotti)}]$;
- oltre al canone da corrispondere per il prelievo di risorsa idrica – che ricomprende anche l'occupazione di area demaniale mediante l'opera di presa – l'utente dovrà anche versare il canone annuale per gli attraversamenti e occupazioni di terreno demaniale con opere accessorie e temporanee,

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

D E T E R M I N A

- a) di rilasciare alla ditta Alpha Progetti SRL C.F. 03897740407 la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Lamone in comune di Bagnacavallo, in loc. Case Timoncini su terreno ubicato in area demaniale, in sinistra idraulica, ad uso idroelettrico, fatti salvi i diritti di terzi;

- b) di stabilire che la concessione sia esercitata da un punto di prelievo ubicato in comune di Bagnacavallo località Case Timoncini, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 92 mappale 28, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=739.666, Y=919.361;
- c) di stabilire la quantità d'acqua prelevabile in medi moduli 16,83 da derivare per uso idroelettrico per produrre, col salto di circa metri 3,00, calcolato tra i peli morti posti a monte e a valle dei meccanismi motori, la potenza nominale media di kw 49,50, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante del presente atto;
- d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2035;
- e) di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- f) di fissare sulla base della normativa citata in premessa, salvo conguaglio, il canone relativo all'anno 2016 in, € 353,92, per la risorsa idrica, ed in € 750,00 per l'occupazione di terreno demaniale (calcolati sulla base di sei dodicesimi del canone dovuto per l'intero anno 2016, fissato in € 707,85 per l'acqua ed in € 1.500,00 per il terreno), dando atto che il totale del canone, pari ad **€ 1.103,92** dovrà essere versato anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento;
- g) di fissare sulla base della normativa citata in premessa in **€ 125,00**, salvo conguaglio, il valore del canone per l'utilizzo temporaneo di aree demaniali per opere di cantierizzazione dando atto che tale importo dovrà essere versato per le annualità di occupazione temporanea con cantiere a far conto dalla data di effettivo inizio dei lavori;
- h) di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2016 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sarà cura del richiedente contattare l'Ente competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2016 che saranno definite da futuri atti regionali;
- i) di stabilire che il progetto esecutivo delle opere sia sottoposto al visto preventivo dell'Agenzia regionale Sicurezza territoriale e protezione civile - Servizio Area Romagna, che ne verificherà la corretta esecuzione in corso d'opera anche in relazione alle prescrizioni richieste con il proprio nulla osta;
- j) di stabilire che il progetto esecutivo vistato come sopra sia trasmesso alla Struttura concedente (SAC) al fine della determinazione degli oneri definitivi di occupazione delle aree con strutture accessorie o temporanee;
- k) di fissare in **€ 2.207,85** (707,85+1.500,00) l'importo totale del deposito cauzionale per la concessione, dando atto che il medesimo dovrà essere versato anticipatamente, prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- l) di dare conto che qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 168,00 il presente provvedimento è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
- m) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- n) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

- o) che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto; di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R per estratto del presente atto;
- p) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- q) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- r) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
- s) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 02.07.2010 n. 104 art. 133 c. 1b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso idroelettrico, rilasciata alla ditta Alpha Progetti SRL C.F. 03897740407 Proc. RA15A0014.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Derivazione idrica per la produzione di energia idroelettrica ubicata in località Case Timoncini all'altezza della briglia esistente sul fiume Lamone in comune di Bagnacavallo (RA), in sinistra idraulica.

L'intervento è collocato integralmente in area demaniale con punto di prelievo avente le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=739.666 – Y=919.361;

Si rende disponibile una **potenza nominale media di 49,50 kW**.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

La realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente e della relativa linea elettrica di collegamento alla rete BT di Enel Distribuzione posta in destra idraulica in comune di Russi, in parte su terreno demaniale ed in parte su terreno privato con accordo preliminare per servitù di terreno.

L'impianto ha le seguenti principali caratteristiche tecniche:

- salto idraulico lordo utile circa 3 m ;
- portata massima 1.800 l/s;
- portata media 1.683 l/s;
- portata alimentazione scala pesci l/s tra i 100 l/s ed i 220 l/s;
- potenza nominale di concessione 49,50 kW;
- potenza installata 60 kW;
- energia annua generata approssimabile a 355 MWh/anno;
- tempo di funzionamento 7.800 ore/anno;
- turbina kaplan.
- la scala di risalita della fauna ittica;
- la centralina posta in zona non esondabile.

Il progetto consiste nel realizzare un impianto idroelettrico di potenza stimata media di circa 49,50 kW e producibilità media annua stimata in 355 MWh/anno, posto in prossimità della località Case Timoncini in Comune di Bagnacavallo, tramite opere ed impianti entro l'alveo del fiume Lamone, in corrispondenza di una traversa esistente di altezza media di circa m. 3.

L'impianto utilizza un salto sulla briglia esistente senza sottensione di alveo naturale in quanto il profilo di moto permanente a valle della briglia esistente in condizioni di portata minima turbinabile arriva all'ingresso della scala di risalita dei pesci e/o ai piedi della briglia.

L'opera di presa è costituita da un manufatto di cemento armato, di dimensioni esterne 3,80x7,40x3,70 m, sulla cui parete frontale viene realizzato uno stramazzo rettangolare di altezza utile a 3 m dimensionata opportunamente per captare la portata derivabile. Sopra l'apertura è posizionata una griglia grossolana a barre longitudinali inclinata di c.ca 45°, in modo tale da impedire il trasporto solido grossolano di introdursi all'interno dell'impianto. Il manufatto verrà inserito nella sponda sinistra, al fine di non modificare la morfologia attuale, pertanto le parti visibili dall'esterno saranno la bocca di presa e parte della parete superiore del manufatto che verrà utilizzata durante le fasi manutenzione ordinaria per la raccolta del materiale trattenuto dalla griglia e la successiva restituzione al fiume, più a valle del punto di presa.

Il manufatto verrà protetto sia lateralmente che al piede da difese spondali in massi ciclopici, al fine di limitare fenomeni di erosione delle sponde; sul lato superiore del manufatto i massi verranno posati per ripristinare la pendenza della sponda.

L'opera di presa si raccorda longitudinalmente fino all'imbocco della tubazione di derivazione in modo da limitare le perdite di carico in quel punto.

Lateralmente alla bocca di presa, sul coronamento della briglia esistente, verranno realizzate due gavete poste a quota 10,30 m. slm per il rilascio del DMV minimo imposto, pari a 350 l/s. In particolare tale quantitativo verrà suddiviso tra la gaveta posta all'imbocco della scala di risalita dei pesci e una seconda gaveta laterale.

La prima gaveta avrà larghezza di 30 cm, viene rilasciata una portata di 50 l/s con tirante 10.5 m. slm; la seconda gaveta avrà una lunghezza di 200 cm, viene rilasciata una portata di 300 l/s.

La somma delle portate delle due gavete garantisce, all'inesco della derivazione, il mantenimento del DMV in alveo di 350 l/s per condizioni di livello minimo di funzionamento. E' chiaro che al crescere di livello la portata rilasciata aumenterà significativamente.

L'opera di presa per come è costruita non altera dunque in modo apprezzabile la sezione idraulica attuale e non ha effetti sui profili di corrente anche in caso di piena.

L'acqua captata dalla bocca di presa viene allontanata attraverso una condotta interrata a sezione circolare, che termina nel manufatto centrale, anch'esso interrato.

La condotta forzata è prevista in materiale plastico ad alta resistenza, di diametro interno pari a 1.500 mm e avrà uno sviluppo di 58,30 m.

L'edificio centrale, che ospita le apparecchiature elettromeccaniche, verrà realizzato all'interno del corpo arginale in sinistra idraulica, interamente interrato.

Trattandosi di quadri elettrici in camera completamente interrata è previsto un apposito sistema di aereazione costituito da due condotte di diametro 400 mm che terminano in sommità all'argine a quota di circa 15,60 m. slm, superiori ai livelli di piena attesi. Le portate turbinate vengono restituite attraverso il canale di scarico sottostante la turbina.

L'impianto sarà costituito da una turbina tipo kaplan. La turbina sarà in grado di regolare in automatico l'apertura della girante e del distributore o uno solo dei due, al fine di trattare con buoni rendimenti la portata disponibile. I particolari dell'opera sono descritti graficamente nella tavola 3.2 del progetto conservata agli atti della Struttura concedente.

La creazione della scala per la risalita dei pesci, struttura gradonata atta a consentire il passaggio della fauna ittica da valle a monte della briglia e dell'impianto, consentirà di ripristinare una continuità andata parzialmente perduta con l'inserimento della chiusa di salto lungo il corso del fiume. La creazione della rampa consentirà alle specie ittiche autoctone maggiore diffusione e possibilità di colonizzazione. Un'attenta gestione delle rive fluviali permetterà infine il completamento dell'opera d'inserimento nel contesto naturale.

Il gruppo controllo-comando della centrale è stato posto all'interno dell'edificio centrale in sinistra idrografica del corpo fluviale per motivazioni connesse alla sicurezza della struttura, anche in presenza di eventi di piena particolari ed in relazione della disponibilità di vie d'accesso per la manutenzione ed il controllo degli impianti. Il corpo di fabbrica è composto da una serie di locali di tipo prefabbricato o in c.a. gettato in opera in grado d'ospitare gli elementi impiantistici utili al funzionamento della centrale idroelettrica. Al fine di consentire il collegamento della centrale con il punto d'immissione in rete, sarà necessario realizzare una linea di collegamento BT con linea ENEL esistente (Cabina secondaria SPADINA 2 – esistente). La linea BT che collega la centralina al punto di consegna ENEL attraversa il fiume Lamone in sotterranea e verrà eseguita con teleguidata, successivamente all'attraversamento costeggerà l'argine in sponda dx in Comune di Russi, la lunghezza totale del cavidotto sarà di circa 425 mt lineari in terreno demaniale e come indicato in TAV 2 rev2 , e di mt 64,4 in proprietà privata.

L'accesso alla centrale idroelettrica, avverrà mediante un sentiero già esistente in modo da rendere quanto più armonico possibile l'impatto con l'ambiente circostante.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La derivazione ha sede in sponda sinistra, costituita da un breve condotta interrata di alimentazione dei gruppi idroelettrici, protetto da un sistema manuale/automatico di sgrigliatura che convoglia i materiali raccolti sulla parte superiore del manufatto. Sempre in sponda sinistra è prevista una scala di risalita per l'ittiofauna per permettere la comunicazione degli habitat posti rispettivamente a monte e a valle del salto esistente. Le acque turbinate saranno restituite mediante un breve tratto di canale, realizzato in calcestruzzo, con sbocco immediatamente a valle della traversa, senza determinare alcuna depauperazione delle portate presenti in alveo.

Il flusso d'acqua derivata dal fiume Lamone viene avviato al gruppo turbina tramite un breve condotta interrata di lunghezza 58 mt circa.

Il concessionario deve comunque garantire a valle del prelievo, il deflusso di una minima quantità d'acqua pari a mc/s 0,350 durante tutto l'anno.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del SAC Arpae di Ravenna. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, attuare tutte le operazioni previste al fine di garantire tempestivamente la sicurezza idraulica del tratto a monte e a valle, in accordo con il Servizio competente in materia idraulica e la Struttura concedente Arpae.

Il concessionario ha l'obbligo di trasmettere con 60 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, copia completa anche solo in formato elettronico tramite PEC del progetto esecutivo, corredato da tutte le autorizzazioni acquisite dagli enti competenti, al Servizio competente in materia idraulica che controllerà la corretta esecuzione delle opere ed ad Arpae che vigilerà sul rispetto delle prescrizioni della Concessione.

Il concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. L'amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere di derivazione saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso oltre a quelle autorizzate con la presente concessione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Struttura Arpae concedente e dal Servizio competente in materia idraulica, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dalla Struttura Arpae concedente in accordo con il Servizio competente in materia idraulica.

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, il Concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura Arpae concedente ed al Servizio competente in materia idraulica la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità e il regime del corso d'acqua. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi l'Amministrazione concedente potrà, in accordo col Servizio competente in materia idraulica, consentire la permanenza delle opere o di parte di esse, che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il Concessionario dovrà procedere, alla installazione di idonei e tarati strumenti per la misurazione delle portate in arrivo e delle portate derivate nonché garantirne il buon funzionamento e trasmettere con frequenza annuale (31 gennaio) al SAC Arpae di Ravenna, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione

Emilia Romagna ed all'Autorità di Bacino competente i risultati delle misurazioni effettuate relativi all'anno precedente.

Il concessionario dovrà predisporre un monitoraggio, almeno triennale, circa la funzionalità del manufatto per la risalita della fauna ittica al fine di ripristinare il continuum fluviale interrotto sentito il Servizio Regionale dell'Assessorato all'Agricoltura competente e trasmettere le risultanze del monitoraggio al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna.

Il concessionario dovrà inoltre rispettare le prescrizioni sotto riportate richieste dal Servizio Aree protette Foreste e sviluppo della Montagna in sede di preavalutazione di incidenza:

- limitare il più possibile l'area di cantiere e la durata dei lavori;
- definire i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all'area di intervento in modo da ridurre il più possibile le interferenze sugli habitat naturali e le specie presenti in loco;
- limitare il più possibile il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva presente nell'area in oggetto per la realizzazione degli interventi previsti;
- ripristinare la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere;
- smaltire in apposita discarica tutti i rifiuti o i materiali prodotti o rinvenuti in loco;
- garantire il rispetto del deflusso minimo vitale del fiume Lamone secondo le modalità definite nel Piano Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (P.T.A.).

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura Arpae concedente che valuterà in accordo con il Servizio competente in materia idraulica se autorizzarla o meno.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 4

INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

1. Il soggetto destinatario del nulla-osta idraulico dovrà comunicare le date di inizio e di fine dei lavori allo scrivente Servizio;
2. I materiali litoidi dell'alveo, quali ghiaia e sabbia, eventualmente accumulati, non potranno essere asportati dal corso d'acqua ma solamente ridistribuiti nelle sue pertinenze demaniali; i materiali da asportare dalla golena andranno caratterizzati e gestiti in base alla normativa vigente, anche in riferimento alla L.R. 7/2012; qualsiasi altro materiale di risulta invece, unitamente alle ramaglie o materiali derivanti da manutenzioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato e/o smaltito secondo normativa vigente;
3. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio;
4. Il soggetto destinatario del nulla-osta idraulico è direttamente responsabile delle opere sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati, comprese le manutenzioni che si rendano necessarie e che dovranno essere attivate previa comunicazione allo scrivente Servizio, per quelle ordinarie, mentre per quelle straordinaria previa espressa autorizzazione da richiedersi a norma di legge. Tale prescrizione vale per il tratto compreso fra 50 m. a valle dello scarico e, a monte, il termine del rigurgito della briglia (e comunque non inferiore a m. 50 a valle dell'opera di scarico e m. 500 a monte della

briglia esistente);

5. Spetta al soggetto destinatario del nulla-osta idraulico richiedere alle Amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare. Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza del nulla osta idraulico che potrà inoltre essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
7. Il soggetto destinatario del nulla-osta idraulico è direttamente responsabile delle opere sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati, ivi comprese le successive manutenzioni che si renderanno necessarie, da richiedersi allo scrivente Servizio a norma di legge;
8. Il soggetto destinatario del nulla-osta idraulico nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs.n.81/2008, tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
9. Nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione ai lavori autorizzati;
10. Il soggetto destinatario del nulla-osta idraulico terrà inoltre estranea l'Amministrazione da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
11. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata comporta la decadenza del presente nulla-osta;
12. La violazione delle disposizioni e delle condizioni del presente provvedimento sarà sanzionata come previsto dalle norme vigenti ed eventualmente con la revoca del nulla-osta;
13. L'interessato è consapevole che l'area di sedime delle opere in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il presente nullaosta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
14. Il richiedente dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli, le responsabilità e le azioni da attuare in caso di evento di piena. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpae.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità. La procedura dovrà prevedere un servizio di reperibilità H24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per tutta la durata delle lavorazioni che interesseranno l'alveo fluviale, nonché il recapito telefonico di reperibilità che dovrà essere comunicato prima dell'inizio delle lavorazioni al Servizio scrivente. Copia di detta procedura, redatta da un tecnico

abilitato e firmata dai proprietari del fabbricato/concessionari, dovrà essere trasmessa allo scrivente Servizio.

15. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in relazione agli eventuali danni derivanti dalla realizzazione degli interventi in progetto, anche in relazione alla dinamica del corso d'acqua e alle sue possibili variazioni.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2102 del 30/12/2013 è rilasciata **fino al 31 dicembre 2035** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione**, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2035**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura Arpae concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.